



COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

DETERMINAZIONE N.	313
Data di registrazione	31/12/2022

COPIA

OGGETTO: GRADUATORIA BANDO GIACINTO FACCHETTI - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 78 del 18.11.2022, con la quale si approvava l'emanazione del bando "Giacinto Facchetti 2.0" FONDI EMERGENZA COVID 19;

VISTI

- Il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali);
- La L. n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. (Procedimento amministrativo);
- La L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. (Anticorruzione);
- Il D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 (Trasparenza);
- Il GDPR 679/2016, il D. Lgs 196/2003 s.m.i. e D. Lgs 101/28018 (Privacy);
- L'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Lo Statuto del Comune di Aviatico;
- Il Regolamento di Contabilità del Comune di Aviatico;
- Il Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Aviatico
- La delibera di Consiglio n. 14 del 29 marzo 2022 avente oggetto "Approvazione bilancio armonizzato di previsione finanziario triennale 2022/2024";
- La delibera di Giunta n. 86 del 30.11.2022 avente oggetto l'approvazione del P.I.A.O;
- La delibera di Giunta n. 84 del 30.11.2022 avente oggetto l'approvazione del piano degli obiettivi di performance;
- La delibera di Consiglio n. 13 del 29 marzo 2022 "Approvazione del Documento Unico di Programmazione";

VISTO l'art. 12 della L. 241/1990, ai sensi del quale "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

CONSIDERATO che i criteri di cui al predetto art. 12 L. 241/1990 sono stati fissati a mezzo di bando ad evidenza pubblica;

PRESO ATTO che la provenienza dei fondi è statale, legata all'emergenza COVID 19 ("fondone") e che l'Amministrazione Comunale ha inteso esprimere nel bando Giacinto Facchetti" pubblicato in albo pretorio le motivazioni analitiche che giustificano il sostegno dello sport giovanile dilettantistico in conseguenza delle difficoltà insorte a seguito della pandemia SARS Covid 19;

VERIFICATO che alla domanda di contributo hanno risposto nell'ordine:

1) ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO AVIATICO C.F. E P.IVA N. 03335880161 con sede in Aviatico via Cantù n 1, pec us.aviatico@gmail.com con domanda assunta al protocollo comunale n 5577 del 22/12/2022.

VERIFICATA l'idoneità dei documenti e delle pezze giustificative presentate;

RILEVATO che l'art. 26, D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 dispone l'obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" degli "atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (...) di importo superiore ai mille euro";

CONSIDERATO che, l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;

CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta conforme al Bilancio esercizio 2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.);

PREMESSO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti e dell'art. 4 della L. 241/90 è individuato nel dott. Claudio Brambilla, che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"

ACCERTATA l'assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto in oggetto;

RITENUTO opportuno liquidare la somma di € 4000,00 relativa all'erogazione del contributo in oggetto;

RITENUTO altresì che in presenza di debito nei confronti del comune di Aviatico minore o uguale ad euro 4.000 si procederà a trattenere l'importo fino all'ammontare del debito.

RICHIAMATO, quale criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative all'interno dell'ordinamento giuridico, il principio di sussidiarietà (orizzontale e verticale), alla luce del quale le funzioni amministrative devono essere attribuite agli enti più prossimi ai cittadini. La sussidiarietà orizzontale, in particolare, opera come limite all'esercizio delle competenze da parte dei pubblici poteri: l'esercizio delle attività di interesse generale spetta, in via preferenziale, ai privati o alle formazioni sociali, mentre l'ente locale ha un ruolo meramente sussidiario, di coordinamento, controllo, promozione e sostitutivo, solo nel caso in cui gli obiettivi fissati possano essere meglio perseguiti dal livello di governo superiore;

VISTA, ai fini della declinazione del succitato principio, la deliberazione Lombardia/333/2014/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che ribadisce per il Comune il divieto di

concedere contributi quando il fine del beneficio si concreti nel dare visibilità all'ente, viceversa è possibile procedere alla concessione quando si tratti di sostenere iniziative utili alla collettività, che rientrino nei fini istituzionali e statutari dell'ente, che vengano attuate dal soggetto privato in rapporto di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.

Ai fini della motivazione del presente atto, pare interessante la seguente precisazione della Sezione: *“L'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012 stabilisce poi che “a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria”. La disposizione precisa altresì che detti enti, “che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”, chiarendo al riguardo che “sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;*

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, atteso che l'Amministrazione comunale intende, con la gestione di attività svolte da associazioni, privilegiare un servizio di competenza del Comune svolto in via mediata da un soggetto terzo. Ed è quanto stabilito dal D. Lgs. n. 78/2010. Di fatto, a tal riguardo, le Corti dei Conti si sono espresse escludendo ogni responsabilità dell'Amministrazione qualora il contributo erogato, sia finalizzato non a promuovere l'immagine del Comune, ma a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nel compito dell'ente comunale, svolte nell'interesse della collettività;

VERIFICATA l'esistenza di un debito per utenze nei confronti del comune concedente che copre l'intero importo di euro 4.000;

DETERMINA

Di impegnare la spesa di € 4.000,00 imputandola al capitolo 814 del Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio 2022;

Di non erogare a Associazione Calcio Aviatico con sede in via Cantul 1 24020 Aviatico C.F. 03335880 IBAN IT77V0306953500100000001362 la somma di € 4.000,00 e di trattenere secondo quanto stabilito in bando per pari importo di euro 4.000,00 la medesima cifra da girare sul capitolo dedicato al pagamento delle utenze del campo sportivo;

Di procedere alla registrazione dell'impegno di spesa con la conseguente imputazione al bilancio esercizio 2022, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011:

MISSIONE / PROGRAMMA: 06-01

TITOLO: 2

CAPITOLO: 814

PIANO DEI CONTI D.LGS 118/11: 1.04.02.05.999

IMPORTO: € 4.000

Di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità

dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, trattandosi di un provvedimento che comporta un impegno di spesa, il programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa medesimo è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L, al ricevimento della fattura si procederà al pagamento nei limiti dell'impegno e dopo il visto, sulla stessa, del Responsabile di Area attestante: la regolarità della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, la regolarità della fornitura o della prestazione, la rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi ed i termini e condizioni pattuite, la somma certa e liquida da pagare, ed esigibile;

Di dare atto della regolarità tecnica del presente atto attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Di dichiarare che i dati personali riferiti al presente procedimento verranno trattati in conformità a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e del Codice della Privacy, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018;

Data di emissione: 31/12/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to **CLAUDIO BRAMBILLA**

COMUNE DI AVIATICO

Provincia di Bergamo

ALLEGATO ALLA DETERMINA COMUNALE N. 313 DEL 31/12/2022

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to **CLAUDIO BRAMBILLA**

Osservazioni:

Data visto di regolarità

Contabile - esecutività: 31/12/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to **CLAUDIO BRAMBILLA**

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Data: 31/12/2022

Il Responsabile del Servizio

CLAUDIO BRAMBILLA